

Tribunale di Taranto, Sez. lavoro, 30 marzo 2010

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in cancelleria in data 21.3.2006 C. M. C. adiva il giudice del lavoro rappresentando ed esponendo che:

1. era tutti dipendenti del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Taranto;

2. con decreti del Direttore Generale - Dipartimento per i servizi sul territorio - Direzione Generale del personale della scuola e dell'amministrazione in data 17.9.2001 veniva indetta la procedura di selezione per la copertura di complessivi n. 1.596 posti nell'area funzionale B posizione economica B3 (di cui 94 posti riservati alla Regione Puglia, posti riservati al personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione Centrale e della Amministrazione scolastica periferica;

3. le procedure di riqualificazione venivano indette in applicazione dell'art. 15 lettera B) del CCNL comparto Ministeri quadriennio normativo 1998-2001, nonché dell'art. 19 contratto collettivo integrativo sottoscritto dal MIUR e dalle rappresentanze sindacali il 21.9.2000 con il quale, in attuazione dell'art. 20 comma 1° lettera A) CCN L 1998/2001 vengono disciplinati i criteri e le procedure di selezione, ammissione, percorsi formativi, esami finali delle procedure selettive;

4. in particolare il ridetto art. 19 al n. 5 prescrive che "la decorrenza giuridica ed economica per il personale riqualificato è da considerarsi la data di pubblicazione del bando"; ed i bandi indetti con i decreti dirigenziali del 17.9.2001, oltre a richiamare gli articoli sopra indicati della contrattazione dicomparto ed integrativa, all'art. 13 espressamente stabiliscono che "I candidati utilmente collocati nella graduatoria finale saranno inquadrati nel nuovo profilo professionale con decorrenza giuridica ed economica dal 1 ottobre 2001, data di pubblicazione del bando";

5. successivamente, all'esito delle procedure selettive, le parti sottoscrivevano in data 9.2.2004 un altro CCI avente ad oggetto ulteriori e diverse previsioni pattizie, ed all'art. 4 ("Norma finale"), prendendo atto della conclusione delle procedure di riqualificazione, disponeva che "i provvedimenti di inquadramento del personale, a seguito dei passaggi all'interno delle aree B e C, sono definiti con l'approvazione di tutte le graduatorie e la sottoscrizione dei contratti individuali di lavoro da stipularsi entro il 31 gennaio 2004";

6. di conseguenza, a seguito dell'approvazione di tutte le graduatorie, l'Amministrazione scolastica definiva l'avvenuto passaggio della ricorrente alla posizione economica superiore messa a concorso, procedendo ad inquadrarla nella posizione economica B3 con il D.D.G n. 353, con decorrenza giuridica ed economica dalla data di approvazione

dell'ultima graduatoria, e non - come disposto dai sopra richiamati artt. 19 n. 5 CCI 21.9.2000 e 13 DD.DD.GG. 17.8/01, dal 1.10.2001. data di pubblicazione dei bandi;

7. la ragione dell'adozione del D.D.G n. 353 è rintracciabile nel parere reso con nota prof. 12499 del 29.10.2004 dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del Lavoro pubblico - Ufficio VII: con detta nota, pur riconoscendosi la compatibilità economico - finanziaria di quanto previsto dal bando in ordine alla decorrenza giuridica ed economica dal 1.10.2001, si esprimeva l'avviso che "il riconoscimento della posizione economica superiore non possa essere anteriore alla data di approvazione delle definitive graduatorie di riqualificazione";

8. il detto parere veniva successivamente richiamato dalla nota 39494/04/7.515 del 29.1.2004 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, anch'essa interpellata ex art. 20 lettera e) legge 488/1997 in ordine alla compatibilità economico-finanziaria del CCI del 9.2.2004 con i vincoli di bilancio: tale nota ribadisce nuovamente la compatibilità economico - finanziaria del CCI in relazione alla relazione tecnico - finanziaria debitamente certificata dai servizi di controllo interno ai sensi dell'*art. 48 comma 6° D.Lgs. 165/2001*.

La odierna ricorrente, ritenendo la condotta del proprio datore di lavoro illecita e lesiva dei propri diritti, promuoveva tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c, che non poteva esperirsi in quanto l'Amministrazione non nominava il proprio rappresentante nel collegio di conciliazione.

Ha dunque adito questo giudice del Lavoro deducendo e prospettando, con copia di argomentazioni, la violazione:

- dell'art. 13 DD.DD.GG. del 17.9.2001;
- dell'art. 19 n. 5 CCI 21.9.2000;
- degli artt. 15 e 20 comma 1° lettera A) CCN L 1009/2001;
- degli *artt. 2 comma 3°, 40 comma 4° e 45 comma 2° D.Lgs. 165/2001*;
- dell'art. 13 DD.DD.GG. del 17.9.2001.

La ricorrente ha dunque conclusivamente chiesto accertarsi e dichiararsi: A) il proprio diritto ad essere inquadrata nel nuovo profilo professionale (area funzionale B, posizione economica B3) con decorrenza

giuridica ed economica dal 1.10.2001 anziché dall'11.2.2004; B) la nullità, l'illegittimità e comunque la inefficacia del D.D.G. n. 353 più volte citato, con conseguente disapplicazione; B) la condanna dell'Amministrazione alla adozione di tutti gli atti conseguenti ed in particolare di un nuovo atto di inquadramento conforme al diritto accertato, nonché al pagamento a titolo risarcitorio delle relative differenze retributive

maggiorate di interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo; con vittoria di spese, diritti ed onorari.

La Amministrazione si è ritualmente costituita, resistendo e chiedendo il rigetto del ricorso.

La causa, istruita documentalmente, è stata alla odierna udienza discussa dai procuratori delle Parti e decisa come da separato ed infrascritto dispositivo.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e va accolto.

Analizzando il sistema delle fonti, l'art. 2 comma 3° del D.Lgs. 165/2001, stabilendo che la regola dei contratti individuali di lavoro nel pubblico impiego debba essere ricercata nei contratti collettivi stipulati a norma dell'art. 40 e ss., concretizzi uno dei capisaldi della riforma del 1002/93, e cioè il fondamento contrattuale dei rapporti individuali di lavoro, con la conseguenza che la delegificazione incorporata nella ed. privatizzazione del lavoro pubblico sta nella stessa coerente e conseguente riscrittura del sistema delle fonti, con la "cessione di Sovranità" da parte della legge a pro della contrattazione collettiva.

Ciò posto, l'art. 19 comma 5° del CC11998/2001, stabilisce che "la decorrenza giuridica ed economica perii personale riqualificato è da considerarsi la data di pubblicazione del bando".

Ed in perfetta aderenza a tal disposto, l'art. 13 dei bandi di concorso cui gli odierni ricorrenti hanno partecipato espressamente dispone: "I candidati utilmente collocati nella graduatoria finale saranno inquadrati nel nuovo profilo professionale con decorrenza giuridica ed economica dal 1 ottobre 2001, data di pubblicazione del bano".

A seguito della privatizzazione del pubblico impiego il bando di concorso, quale atto di gestione del rapporto di lavoro, ha natura negoziale privatistica a mente dell'art. 5 comma 2° D. Lvo 165/2001, e la disciplina legale, se non previsto diversamente dalla stessa legge di riforma, è data dal codice civile e dalle leggi sul lavoro subordinato nell'impresa (art. 2 comma 2° stesso D.Lgs.).

La clausola del bando - adoperando i criteri interpretativi di cui all'art. 1362 cc, attribuisce ai vincitori della prova selettiva un diritto soggettivo perfetto al nuovo inquadramento, con l'effetto retroattivo previsto dalla stessa clausola: con la conseguenza che non è rinvenibile in capo alla P.A. alcuna discrezionalità nel procedere o meno alla promozione configurando il bando come mera proposta di assunzione.

Derivano quale ulteriore conseguenza di tali criteri le seguenti conseguenze:

1. la clausola del bando (art. 13 citato), come si è visto, recepisce in toto la previsione collettiva di cui all'art. 19 comma 5°, senza prevedere rispetto ad essa una condizione di

maggior favore per i vincitori (e si veda sul punto l'art.2077 cc) essa non può essere travolta da norma collettiva successiva, qual è quella di cui all'art. 4 del CCNI sottoscritto il 9.2.2004;

2. la giurisprudenza ha avuto modo di stigmatizzare che "l'Amministrazione è tenuta ad applicare le regole contenute nel bando, il quale costituisce la lex specialis della gara, che non può essere disapplicata nel corso del procedimento neppure nel caso in cui taluna delle regole in esso contenute risultassero non più conformi allo jus superveniens, salvo naturalmente l'esercizio del potere di autotutela" (Cd.S. sez. V, sent. 591 del 1998 ed altre);

3. tale situazione giuridica soggettiva non è modificabile neppure ad opera di un successivo contratto collettivo (cfr. Cass. Civ. sent, 7219 del 7.4.2005).

Ciò posto, nessun pregio assume quanto indicato dalla Ragioneria Generale dello Stato, in cui si esprimeva l'avviso che "il riconoscimento della posizione economica superiore non possa essere anteriore alla data di approvazione delle definitive graduatorie di riqualificazione"; se parte resistente invoca a giustificazione di ciò ragioni di necessità di riscontro della copertura finanziaria del contratto; che, espressamente, a mente dell'art. 47 del D. L.vo 165/2001 il controllo sulla compatibilità finanziaria oltreché sulla legittimità dell'accordo sindacale - Ã ~ preventivo alla pattuizione.

E poich  è pacifico che dall'accordo raggiunto dalle parti negoziali scaturiscono diritti in capo a terzi, e che questi ultimi hanno una posizione paritaria rispetto alla P.A., è consequenziale che tali diritti siano indisponibili sia dalla Amministrazione che dagli organi deputati al controllo.

Quanto infine al formale consenso prestato dall'interessata in ordine alla diversa decorrenza giuridica ed economica della promozione, esso è da ritenersi irrilevante al sensi dell'art. 2077 comma 2° cc. (sostituzione degli atti di adesione con le previsioni pi  favorevoli della contrattazione collettiva),

È per tali ragioni tutte che il ricorso va accolto, con conseguente condanna dei Ministero convenuto al pagamento delle differenze retributive a tardata dal 1,10.2001, oltre accessori di legge.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate e distratte come da dispositivo, vanno poste a carico del Ministero convenuto.

P.Q.M.

- Dichiaro ileconomica 1.10.2001 diritto di B2), con C. M. C. all'inquadramento nell'area B), posizione decorrenza, con ogni effetto giuridico ed economico, dalla data del 1.10.2001

- Condanna i Ministeri convenuti al pagamento delle differenze stipendi dovute dall'1.10.2001, oltre accessori di legge.

- Condanna i Ministeri convenuti al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 1.320,00 di cui euro 20,00 per spese ed euro 1.300,00 per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA, con distrazione a favore dell'avv. Giuseppe MISSERINI, dichiaratosi anticipante.

Taranto, 24.3.2010

Depositata in cancelleria il 30 marzo 2010